CAPITOLATO

Servizio di elaborazione, stampa e notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada

CIG: 7921484763

Premessa

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di stampa, imbustamento, consegna e postalizzazione (tramite pec) degli atti rientranti nel processo sanzionatorio amministrativo conseguente alle violazioni del Codice della Strada (di seguito anche solo CDS), leggi speciali e regolamenti applicati.

I dati di cui il Fornitore verrà in possesso durante l'espletamento dei servizi sono di proprietà esclusiva del Comando di Polizia Municipale dell'Unione Mugello che potrà visualizzarli e utilizzarli in qualunque momento.

I servizi oggetto di appalto riguardano la sola gestione delle attività descritte nel presente Capitolato: si precisa che non è oggetto di appalto la fornitura del software gestionale, i cui oneri di manutenzione e assistenza rimangono a carico della stazione appaltante.

Si fa presente che la Polizia Municipale dell'Unione del Mugello è composta da sette distretti presso i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, ciascuno dei quali provvede al data entry dei verbali accertati sul territorio. La gestione dei verbali delle violazioni del Codice della Strada è effettuata in via unitaria presso il distretto di Borgo San Lorenzo.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di elaborazione, stampa e notifica dei verbali di violazioni ricompresi nel procedimento sanzionatorio delineato dalla L. n. 689 del 24/11/1981 (modifiche al sistema penale) e dal d.lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada).
- 2. Il processo sanzionatorio in oggetto viene gestito nelle sue linee fondamentali dalla Polizia Municipale dell'Unione Mugello tramite apposito software gestionale. Requisito fondamentale per la partecipazione alla gara è la conformazione delle procedure dell'aggiudicatario affinché siano pienamente compatibili con i sistemi informativi software di sistema e gestionali della stazione appaltante; in particolare è richiesta la capacità di adattarsi alle specifiche di flusso dati proveniente dal software gestionale in uso presso la polizia municipale dell'Unione. A tal fine si comunica che il software attualmente in uso è il software Concilia della società Maggioli S.p.A. di Sant'Arcangelo di Romagna RM.
- 3. L'aggiudicatario dovrà essere dotato a sua cure e spese di tutta la strumentazione hardware e software (ad eccezione del software gestionale in uso della stazione appaltante) necessaria a garantire il corretto svolgimento delle mansioni ad esso assegnate.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

- **Aggiudicatario/Fornitore/Appaltatore**. L'aggiudicatario/Fornitore/appaltatore è il soggetto selezionato al termine della procedura della gara al quale è affidata la realizzazione del servizio.
- **Database**. Banca dei dati relativa ai procedimenti sanzionatori derivanti da accertamenti ex L. 689/81 e Codice della Strada. Il database è quello utilizzato dal gestionale in uso presso la stazione appaltante.
- **Gestionale.** Software in uso dagli uffici della Polizia Municipale per la gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi ricadenti sotto la normativa della L. 689/81 e d.lgs. 285/92 che, al momento attuale, è l'applicazione denominata Concilia dell'impresa Maggioli Informatica.
- **Giorni lavorativi**. I giorni dal lunedì al venerdì (compresi), escluse le festività infrasettimanali. Quando nel capitolato è indicato un termine senza la specificazione di giorni "lavorativi" si intendono compresi anche il sabato e la domenica e le eventuali festività settimanali.
- **Referente aggiudicatario.** È la persona designata dall'aggiudicatario alla quale la stazione appaltante indirizzerà ogni direttiva e istruzione relativamente alle attività oggetto dei servizi e della fornitura dei beni di cui al presente capitolato. Ogni comunicazione che sia inoltrata al referente dell'aggiudicatario è intesa come indirizzata all'organo di rappresentanza dell'aggiudicatario stesso.
- Referente stazione appaltante/Direttore esecuzione del contratto È il soggetto che rappresenta la stazione appaltante nei rapporti con l'aggiudicatario e che coincide con il Comandante del Distretto individuato come responsabile del procedimento sanzionatorio delle violazioni del Codice della strada,

con il compito di responsabile dei servizi e delle attività previste dal presente capitolato. Trasmette le istruzioni sulle modalità di esecuzione, effettua le contestazioni formali e informali. L'aggiudicatario fa riferimento al referente della stazione appaltante salvo che questi non indichi altro personale dipendente (o uffici) al quale fare riferimento per specifici aspetti e questioni legate alle attività del presente capitolato.

- **Servizio**: L'insieme di attività descritte nel presente capitolato di cui si fa carico l'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto
- Specifiche dei flussi dati del gestionale. Modalità previste dal gestionale in uso alla stazione appaltante per l'output di dati in genere. Lo scambio dei flussi dati (in uno dei formati: xml, csv, ods, json,) avverrà con le modalità che saranno comunicate dalla stazione appaltante (Es: Cd, e-mail, FTP, spazi web dedicati, carico/scarico diretto da parte dell'aggiudicatario ecc.).
- Stazione appaltante/amministrazione. La stazione appaltante è l'Unione Montana dei Comuni del Mugello (Polizia Municipale) che si rapporta con l'aggiudicatario tramite il referente e il personale e gli uffici da questo delegati. La delega può avvenire anche in maniera informale.

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio deve gestire parte dell'iter procedurale inerente la trasmissione delle violazioni amministrative/verbali di accertamento ricompresi nel procedimento sanzionatorio delineato dalla L. n. 689 del 24/11/1981 (modifiche al sistema penale) e dal d.lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada) . Il servizio comprende le attività di seguito indicate:
 - a) Attività propedeutica- scambio flussi dati: l'acquisizione dei dati generati dal software gestionale in uso della Polizia Municipale Unione Mugello dovrà avvenire per via telematica con le modalità che saranno comunicate dalla stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto, a proprie spese, ad adattarsi alle specifiche di flusso dati proveniente dal software gestionale in uso presso la polizia municipale dell'Unione.
 - Nel caso che sia necessario l'adeguamento degli strumenti informatici in dotazione alla stazione appaltante per realizzare il collegamento telematico, sarà a carico dell'aggiudicatario il costo e l'installazione dei dispositivi necessari. L'eventuale fornitura del software di interfacciamento e il suo costante aggiornamento dovranno essere ricompresi nel costo dell'appalto.
 - b) Creazione documento e firma digitale massiva: l'aggiudicatario dovrà generare dal flusso dati trasmesso (in uno dei formati: xml, csv, ods, json...) entro 3 giorni lavorativi il documento in formato PDF/A-2b relativo a ciascun verbale di violazione. Tali documenti dovranno essere messi nella disponibilità dei comandanti della Polizia Municipale per essere firmati digitalmente in maniera massiva in formato PAdES. A tal fine l'aggiudicatario deve predisporre apposito applicativo che consenta l'accesso da remoto per la firma digitale dei verbali stessi.
 - c) Stampa documento. Stampa b/n dei documenti trasmessi con il formato A4 F/R. Composizione del relativo plico contenente l'eventuale documentazione da rinviare al Comando di Polizia Municipale, bollettini postali prestampati per l'oblazione della sanzione, informazioni sulle opzioni di pagamento e sulle modalità e termini per presentare ricorso.
 - Il singolo documento potrà essere costituito fino a quattro fogli (otto facciate) più foglio contenente uno o due bollettini per pagamento in conto corrente postale. I bollettini postali potranno essere del tipo TD896, TD674, TD451 o TD123; i dati da apporre sui bollettini precompilati e la tipologia di bollettino da inserire nel documento saranno forniti all'aggiudicatario nel flusso dati del lotto. I documenti potranno contenere elementi grafici da inserirsi a cura dell'aggiudicatario (es: logo Unione, codici a barre, Qrcode, ecc.). L'aggiudicatario potrà avere l'obbligo di inserire informazioni nel testo che non era possibile fornire con il lotto (es: relata di notifica tramite posta del verbale, ecc.). Gli atti giudiziari saranno messi in stampa nel rispetto di tutte le normative postali riguardanti tale tipo di atti (CDS, norme postali, notifiche tramite posta, ecc.). La stazione appaltante potrà richiedere una prova di stampa in formato PDF/A; in tal caso questa dovrà essere prodotta dall'aggiudicatario entro due giorni lavorativi dalla consegna di lotto.
 - d) Imbustamento, stampa dei codici a barre di riconoscimento e di identificazione dell'atto giudiziario e della cartolina di notificazione per servizio: imbustamento e predisposizione per la spedizione dei singoli verbali nella forma dell'atto giudiziario, compresa la redazione delle varie distinte di spedizione da consegnare al vettore postale in fase di invio; i verbali e/o le ordinanze e i documenti correlati devono essere imbustati e spediti nel rispetto di quanto stabilito nella legge 890/82 e succ. mod. e mantenere inoltre le garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente. L'aggiudicatario dovrà procedere all'effettiva stampa e imbustamento dei verbali in buste con tre finestre (Mittente, destinatario e

codice a barre e numero di raccomandata) di colore verde, con assegnazione del numero di raccomandata, stampa del codice a barre sia sull'AG che su AR, CAD, AR-CAD ed eventualmente sulle CAN. Tutto il materiale cartaceo sarà predisposto sulla scorta delle specifiche ed eventuali autorizzazioni del vettore in uso presso la stazione appaltante. Sulla busta dovrà essere visibile, oltre al destinatario e al mittente, anche il numero di verbale e ogni informazione necessaria o obbligatoria alla corretta lavorazione da parte del vettore autorizzato.

Sull'AR il numero di verbale e il destinatario dovranno essere stampati su entrambi i lati. Dalla trasmissione del lotto ovvero dall'approvazione della prova di stampa, qualora richiesta, l'aggiudicatario dovrà completare le operazioni di consegna al Comando della Polizia Municipale entro cinque giorni lavorativi.

- e) Consegna atti : i verbali così imbustati e relative distinte dovranno esser fatte pervenire presso la sede del Distretto di Polizia Municipale Unione Mugello indicato dalla stazione appaltante per la successiva consegna ai vettori autorizzati alla notificazione (si fa presente che al momento il vettore autorizzato da questa stazione appaltante è Poste Italiane spa);
- f) Notifiche a mezzo posta elettronica certificata (PEC): Il Decreto Ministeriale 18/12/2017 disciplina le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento al CDS tramite posta elettronica certificata. L'aggiudicatario procederà alla notifica a mezzo PEC secondo le procedure dettate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, coordinando la norma con il dettato dell'art. 149-bis del codice di procedura civile. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà predisporre apposita modalità per la spedizione e la rendicontazione nel relativo fascicolo elettronico di ogni violazione delle sanzioni spedite tramite PEC; allo stesso modo procede, sempre a richiesta della stazione appaltante, ad invio via PEC anche della posta ordinaria.
- g) Conservazione file: l'Aggiudicatario è tenuto a conservare i documenti firmati digitalmente a norma di legge, nelle more dell'individuazione delle specifiche della classe documentale con il conservatore individuato dall'Unione (Regione Toscana). E' quindi tenuto ad inviare i documenti firmati digitalmente al sistema di conservazione indicato, non appena sarà definita la classe documentale dei verbali di accertamento delle violazioni del CDS. L'aggiudicatario dovrà essere dotato a sua cure e spese di tutta la strumentazione hardware e software necessaria a garantire il corretto invio al suddetto conservatore.
- h) Copie documenti. Al momento della consegna all'Unione dovranno essere restituite su apposito supporto informatico i verbali in formato PDF/A, firmato digitalmente, stampati o notificati tramite pec e degli altri documenti. Il documento PDF/A dovrà contenere tutte le facciate messe effettivamente in stampa. La riproduzione su file PDF/A del documento dovrà in ogni sua parte e per ogni caratteristica riprodurre esattamente il verbale stampato. La restituzione dei documenti seguirà le specifiche dei flussi dati del gestionale in modo che i documenti possano essere attribuiti correttamente al relativo fascicolo elettronico.
- i) Bollettari. Fornitura dei bollettari relativi alle violazioni al CDS quali:
- verbali di preavviso di violazione alle norme del CDS, personalizzati, numerati progressivamente, composti di 50 preavvisi in due copie di diverso colore su carta chimica
- verbali di contestazione delle violazioni alle norme del CDS, numerati progressivamente, composti di 20 verbali di quattro copie di diverso colore su carta chimica più bollettino postale di pagamento con impresso il numero di verbale di riferimento
- verbali di rimozione, fermo e sequestro di veicolo per violazioni al CDS, personalizzati, numerati progressivamente, composti di venti verbali in tre copie di diverso colore su carta chimica
- verbali di violazioni amministrative generiche, personalizzati, numerati progressivamente, composti di venti verbali in due copie di diverso colore su carta chimica
- verbali di rilievo incidente stradale composto da quaranta pagine, completo di modulo su carta millimetrata per schizzo planimetrico riprodotto nelle pagine centrali, secondo il modello concordato con la Polizia Municipale, completo di intestazione al Comando

La modulistica di bollettari sopra citata dovrà essere conforme in qualità del materiale, quantità, dimensioni e modelli alle caratteristiche stabilite dalla stazione appaltante. I bollettari e le singole bollette (2/4 copie in carta chimica autoricalcante per bolletta secondo le specifiche sopradescritte) saranno numerate progressivamente e, nei casi specifici, corredate di bollettino postale con riportato il numero del verbale di riferimento. L'aggiudicatario prima della effettiva stampa e fornitura produrrà entro sei giorni dall'ordine le bozze di stampa che saranno sottoposte all'approvazione della stazione appaltante. Dopo l'approvazione l'aggiudicatario dovrà procedere alla fornitura entro un termine massimo di 20 giorni.

- I) Modifiche procedurali. L'aggiudicatario si obbliga ad apportare le dovute variazioni procedurali che saranno necessarie a seguito di modifiche normative che dovessero sopraggiungere e che comportino necessariamente da parte delle amministrazioni pubbliche adempimenti diversi nei procedimenti interessati dai servizi oggetto del presente capitolato.
- m) Rendicontazione degli esiti della notifica e archiviazione elettronica, con predisposizione di relativo archivio digitale e cartaceo degli avvisi di ricevimento dei vari atti giudiziari, tramite il quale poter aggiornare la posizione dei singoli accertamenti all'interno del software gestionale in dotazione alla Struttura Unica di Polizia Municipale. L'aggiudicatario deve provvedere all'acquisizione delle cartoline A/R, recapitate presso la propria sede, con cui è stata effettuata la spedizione degli atti. Il Fornitore deve provvedere altresì all'acquisizione delle eventuali Comunicazioni di Avvenuto Deposito (CAD). La rendicontazione elettronica degli esiti delle notifiche postali e il conseguente invio al Comando di P.M, avviene tramite sistemi telematici, con cadenza quindicinale, relativamente ai documenti A/R o CAD; il file inviato deve contenere, almeno, i seguenti dati:
 - data di notifica del verbale e/o dell'ordinanza del Prefetto presente sulla cartolina AR;
 - modalità di esecuzione della stessa: se mediante consegna diretta o per compiuta giacenza quando avvenuta;
 - data e causale di mancato recapito;
 - eventuali altre informazioni che vengono concordate con il Comando di P.M.

Il Fornitore deve provvedere, inoltre, alla scansione fronte /retro del supporto cartaceo acquisito (A/R e CAD) e alla loro archiviazione elettronica su file da inviare al Comando di P.M..

Quindi i suddetti dati e le relativi immagini dovranno essere consegnati con cadenza quindicinale al Comando di P.M. mediante apposito supporto informatico in modo da consentire l'aggiornamento delle singole posizioni nel gestionale in uso.

- n) Perfezionamento notifiche rinotifiche: il Fornitore deve garantire la gestione degli atti la cui notifica non sia andata a buon fine per motivi diversi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indirizzo errato/ utente sconosciuto e/o trasferito, irreperibile, deceduto etc.... nel più beve tempo possibile, comunque concordato con il Comando Polizia Municipale affinchè quest'ultimo possa procedere alla rinotifica nei termini di legge a pena di improcedibilità (90 giorni dall'accertamento della violazione).
- o) Archiviazione e restituzione del materiale cartaceo: Il fornitore deve provvedere, altresì all'archiviazione fisica e alla restituzione cartacea dei documenti relativi agli atti notificati a mezzo servizio postale (AR degli atti, CAD non ritirate e AR delle CAD divisi fra verbali e ordinanze, CAN). L'archiviazione fisica del materiale di cui al punto precedente deve essere effettuata raggruppando il materiale di cui sopra per tipologia, in lotti e consegnandolo in scatole resistenti e maneggevoli. Sulle scatole devono essere apposte etichette ben visibili, che devono riportare tutte le informazioni necessarie all'individuazione immediata del contenuto, per una facile ricerca del documento (tipo del materiale contenuto, n. dei lotti, ecc..). Il sistema di archiviazione deve prevedere una rapida ed agevole ricerca della posizione fisica del documento ricercato da parte del Comando di P.M. Il Fornitore deve provvedere a restituire il materiale cartaceo a cicli concordati con il Comando PM, presso la sede indicata dallo stesso. Nel caso in cui il Comando di P.M. necessitasse di un documento cartaceo in tempi brevi, in quanto attinente alla notificazione di verbali oggetto di ricorso, il Fornitore deve provvedere alla consegna dello stesso nei termini richiesti dal Comando di P.M. Il Fornitore oltre alla consegna del cartaceo deve fornire o un supporto elettronico, o la possibilità di scaricare un file che permetta di rintracciare in quale scatola e/o lotto è stato archiviato un documento. Il supporto elettronico o il tracciato record del file deve essere concordato con la stazione appaltante affinchè, quest'ultima, possa procedere all'aggiornamento dei vari fascicoli elettronici dei singoli verbali, all'interno del software di gestione in uso. Le spese per il materiale (scatole, adesivi, nastri, etichette ecc..) necessario all'archiviazione cartacea sono a carico del Fornitore.

ARTICOLO 4- TEMPI DI ESECUZIONE

1. I tempi di esecuzione delle attività sopra indicate dovranno essere quelli indicati all'articolo precedente in relazione alle singole operazioni. Laddove non sia stato espressamente previsto un termine, questo dovrà essere concordato tra i referenti dell'aggiudicatario e della stazione appaltante, formalizzato con apposito atto sottoscritto da entrambi.

- 1. Lo svolgimento delle attività e dei servizi in oggetto è unica ed inscindibile nonché affidata in via esclusiva al soggetto aggiudicatario. Quest'ultimo subentra all'Unione in tutti gli obblighi per l'esercizio di tali attività e lo svolgimento delle operazioni connesse, essendo direttamente responsabile per i propri atti
- 2. Il servizio dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità e l'appaltatore risponderà direttamente del proprio operato e di qualsiasi responsabilità verso terzi in dipendenza del servizio.
- 3. L'attività sarà esercitata dall'aggiudicatario con rischio di impresa a suo esclusivo carico, quindi con propri capitali, propri mezzi e proprio personale, nel rispetto delle relative normative vigenti. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'appaltatore, che ne è il solo responsabile; è escluso, inoltre, ogni diritto di rivalsa ed ogni indennizzo nei confronti dell'Ente.
- 4. È fatto obbligo all'aggiudicatario di individuare un proprio referente (cfr. art. 6) al fine di tenere costantemente i contatti con il Comando Polizia Municipale Unione Mugello. Tale figura dovrà essere il referente nei rapporti con l'ufficio contravvenzioni e dovrà garantire la corretta comunicazione con la stazione appaltante.
- 5. L'aggiudicatario esercita il servizio oggetto del presente capitolato nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, obbligandosi a rispettare gli indirizzi forniti dagli uffici della stazione appaltante in speciale modo riguardanti le interpretazioni normative sull'applicazione delle sanzioni nonché quelle procedurali che la Polizia Municipale fornirà.

ARTICOLO 6- REFERENTI

- 1. L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, il nominativo di un Responsabile del Servizio incaricato della programmazione, organizzazione e coordinamento dello stesso, il quale sarà referente e dovrà essere telefonicamente raggiungibile. Con le stesse modalità il referente può essere sostituito da altra persona di adeguata preparazione tecnica e adeguati poteri decisionali.
- 2. Il referente deve essere in possesso di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del contratto.
- 3. Il referente della stazione appaltante è il soggetto che rappresenta l'Unione nei rapporti con l'aggiudicatario e che coincide con il Comandante del Distretto di Polizia Municipale dell'Unione del Mugello individuato come Responsabile del procedimento sanzionatorio delle violazioni del Codice della strada.
- 4. Il referente dell'aggiudicatario fa riferimento al referente della stazione appaltante salvo che questi non indichi altro personale dipendente (o uffici) al quale fare riferimento per specifici aspetti e questioni legate alle attività del presente capitolato.

ARTICOLO 7- IMPORTO STIMATO

- 1. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a Euro 73.075,00 oltre IVA nei termini di legge, così suddivisi:
 - a) Euro 58.460,00 (cinquantottomilaquattrocentrosettanta/00) oltre IVA, quale importo massimo presunto del presente contratto per la durata dell'appalto (24 mesi)
 - b) Euro 14.615,00 (quattordicimilaseicentoquindici/00) oltre IVA, quale importo correlato all'eventuale proroga tecnica (massimo 6 mesi).
- 2. L'ammontare indicato al comma 1 lett. a)del presente articolo costituisce l'importo massimo eseguibile del contratto, senza obbligo di esecuzione dell'intero importo. Esso è calcolato sulle quantità di verbali spediti annualmente, oltre al numero di bollettari acquisiti annualmente, sulla base dei dati di cui all'allegato A al presente capitolato.
- 3. Le quantità indicate a titolo presuntivo nel dettaglio economico sono desunte, come riportato nell'allegato A al presente capitolato, dalla media dei verbali riferita al triennio 2016- 2018 a cui è stata prevista una quota aggiuntiva in riferimento al possibile incremento derivante dai nuovi sistemi di sorveglianza attivati presso l'Unione, per un complessivo nel biennio stimato di 11.000 verbali, dei quali, a titolo presuntivo, si stima che il 20% sia da inviare tramite PEC. Nell'allegato A sono inoltre indicate le quantità di bollettari/verbali distinti per tipologia acquistate annualmente.

- 4. I prezzi unitari sono quelli che, per ciascuna prestazione, verranno offerti dall'aggiudicatario nel dettaglio economico presentato in sede di gara.
- 5. L'Unione commissionerà le prestazioni sulla base delle necessità che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale, ai prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario nel dettaglio economico. L'Unione nel corso dell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto si riserva la facoltà di acquisire prestazioni fino alla concorrenza dell'importo massimo di cui al comma 1 e/o di variare le singole quantità di fabbisogno presunto indicate a titolo presuntivo nel Dettaglio Economico e la possibilità di non richiedere alcuni dei servizi previsti nel Dettaglio, senza obbligo di raggiungimento dell'importo massimo.
- 6. Nei prezzi offerti nel dettaglio economico e nell'offerta economica, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, sia quelli previsti per la completa esecuzione del servizio sia quelli relativi ad ogni altra attività funzionale all'oggetto della gara.
- 7. L'importo complessivo del contratto potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. Qualora l'importo contrattuale subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% dello stesso, l'appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto.
- 8. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze- DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
- 9. Il suddetto importo non tiene conto delle spese di spedizione/CAN e CAD che sono a carico della stazione appaltante. La fattura del fornitore del servizio postale dovrà essere intestata all'Amministrazione. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Unione.

ARTICOLO 8-DURATA E DECORRENZA

- 1. Il contratto decorre dalla data di stipula ed ha durata di mesi 24 dall'avvio dell'esecuzione. L'aggiudicatario deve dare avvio all'esecuzione della prestazione entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto. In ogni caso, la Polizia Municipale Unione Mugello si riserva nei casi di urgenza e/o necessità di richiedere l'avvio del servizio in via anticipata, anche in pendenza della stipulazione del contratto.
- 2. La stazione appaltante redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione, in contraddittorio con l'esecutore e fornisce tutte le informazioni utili per eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto.
- 3. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà procedere all'elaborazione degli atti ancora giacenti presso il Comando della Polizia Municipale dell'Unione Mugello per i quali la procedura risulta non ancora ultimata.
- 4. Alla data di scadenza, qualora richiesto dall'Amministrazione, l'appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, per consentire lo svolgimento delle procedure di gara necessarie all'individuazione del nuovo fornitore, così come previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016.
- 5. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
- 6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
- 7. Il Comandante del Distretto di Polizia Municipale dell'Unione del Mugello individuato come responsabile del procedimento sanzionatorio delle violazioni del Codice della strada svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Successivamente prendono avvio le attività per la verifica di conformità per il rilascio del Certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 9- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

PERSONALE ADIBITO ALLA FORNITURA

- 1. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 2. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.
- 3. L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previsti e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
- 4. L'aggiudicatario è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 5. L'aggiudicatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999.
- 6. La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta della stazione appaltante la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.
- 7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

- 1. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali si debbano adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" DUVRI.
- 2. L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, previsti dal d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. L'Aggiudicatario garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.
- 3. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/08 così come modificato dal d.lgs. n. 106/09 la stazione appaltante dell'Unione provvederà alla verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), dell'idoneità tecnico professionale delle Impresa appaltatrice in relazione ai servizi e alle forniture in oggetto da affidare in appalto attraverso le seguenti modalità:
 - a) acquisizione dell'autocertificazione dell'Impresa appaltatrice sul possesso dei requisiti d'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) sarà richiesta evidenza del puntuale rispetto dei principali obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 sia a livello documentale che gestionale (DVR, nomine del RSPP e degli addetti all'emergenza, al pronto soccorso, all'antincendio, elezione RLS e relativa comunicazione a INAIL, effettiva esecuzione dell'attività di formazione obbligatoria dei lavoratori e, specificatamente, del RSPP, del RLS, degli addetti alle squadre antincendio, PS ed emergenza);
 - La mancanza di evidenze in merito a quanto sopra comporterà l'automatica decadenza dell'incarico.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

1. L'Aggiudicatario, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di

- comportamento dei pubblici dipendenti"del Unione del Mugello approvato con delibera di Giunta n. 89 del 18-12-2013, e del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al D.P.R. n. 62/2013, allegati agli atti di gara.
- 2. L'Aggiudicatario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell'eventuale Subappaltatore.
- 3. Il contratto è risolto previa diffida, decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui ai citati codici di comportamento

ART. 10-PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

- 1. I pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati in base allo svolgimento effettivo delle prestazioni svolte.
- 2. Ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del D. Lgs 231/2002 il pagamento della fattura mensile verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.
- 3. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare:
- a. si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio e a comunicare i nominativi della/delle persona/persone delegata/e ad operare su di esso. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto.
- b. assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 11- CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. Prima della stipula del contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro l'inizio dell'esecuzione stessa, la Ditta Aggiudicataria deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le variazioni previste dall'art. 103 co. 1 del suddetto Decreto.
- 2. Detta garanzia dovrà coprire l'intero periodo di durata dell'affidamento, essere rinnovata nel caso di rinnovo del contratto e sarà svincolata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
- 3. Per le sanzioni di cui al presente capitolato, l'Unione dei Comuni potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni oppure il relativo importo potrà essere trattenuto dalle fatture in corso di liquidazione.
- 4. La fideiussione di cui al presente articolo dovrà contenere l'assunzione dell'obbligo da parte del garante di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest'ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà, inoltre contenere l'espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 del c.c.; contenere l'espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ARTICOLO 12- VERIFICA DI CONFORMITA'

- 1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
- 2. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione individuato nel Comandante di Distretto Responsabile del procedimento sanzionatorio delle violazioni al Codice della Strada.

- 3. Il Direttore dell'esecuzione effettua la <u>verifica di conformità in corso di esecuzione</u> al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati. Questi è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del contratto ogni difformità o inadempienza rilevata nell'esecuzione del servizio rispetto agli obblighi contrattuali.
- 4. La <u>verifica di conformità definitiva</u> viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività per la verifica, e entro i successivi 10 giorni viene rilasciato il Certificato di verifica di conformità.
- 5. Successivamente all'emissione del Certificato di verifica di conformità si procede al pagamento dell'ultima parte del corrispettivo contrattuale delle prestazioni eseguite e allo svincolo totale della garanzia definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 13 - PENALI

- 1. Le fattispecie di inadempimento per le quali sono previste penali specifiche sono le seguenti:
 - Mancanza di PEC: inadempimento essenziale.
 - € 500,00 per ogni giorni di ritardo nell'avvio delservizio.
 - \bullet \bullet 20,00 per ogni stampa/imbustamento di AG non conforme alle istruzioni del capitolato o del referente della stazione appaltante .
 - € 10,00 per ogni mancata rendicontazione di dati odelle immagini di ogni singola spedizione e per mancata conformità delle specifiche di qualità della singola immagine.
 - € 100,00 per ogni mancata restituzione della distirta delle spedizioni
 - € 50,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo rella fornitura dei bollettari
 - Per ogni altro inadempimento nello svolgimento delle attività del servizio € 20,00 per ogni giorno di ritardo. Dopo i primi dieci giorni € 50,00/giorno per i successivi 20. Dal trentunesimo giorno € 200,00/giorno.
- 2. Le penali di cui sopra devono intendersi fatto salvo il maggior risarcimento in caso di mancato buon fine del verbale che sia attribuibile ai ritardi nell'adempimento delle singole attività del servizio. Qualora infatti dal mancato rispetto dei tempi sopra richiamati o per qualsiasi inadempienza nello svolgimento delle singole prestazioni dell'aggiudicatario derivasse l'inesigibilità della sanzione per decadenza dei termini di notifica ex art. 201 C.d.s., la Polizia Municipale Unione Mugello applicherà il maggior risarcimento che sarà calcolato:
- a) Sull'eventuale valore iniziale del verbale (minimo edittale oltre le spese) qualora non sia riscuotibile per vizi nel procedimento
- b) sull'eventuale attività aggiuntiva per i singoli procedimenti che la stazione appaltante ha messo in essere la cui causa è attribuibile agli inadempimenti dell'aggiudicatario (es. spese processuali).
- 3. Per buon fine si intende la notifica degli AG e il legittimo perfezionamento della stessa nelle modalità consentite e previste dalla legge e il completamento delle attività relative al singolo procedimento sanzionatorio che consenta di procedere legittimamente ad ogni atto successivo previsto dalla legge ancorché non si tratti della semplice riscossione della sanzione (es: applicazione sanzioni accessorie, segnalazioni obbligatorie, procedimenti relativi a provvedimenti coattivi ecc.)
- 4. La contestazione delle inadempienze avviene tramite PEC all'aggiudicatario entro 10 giorni lavorativi. L'aggiudicatario deve comunicare per iscritto, tramite PEC, le proprie deduzioni entro 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato sono applicate le penali come sopra indicate.
- 5. L'incameramento delle penali, nell'ammontare sopra specificato, avviene con detrazione dall'importo pagabile in base all'ultima fattura o con prelievo diretto dalla cauzione depositata, tramite le modalità che saranno valutate dal responsabile del procedimento.
- 6. In caso di definitiva interruzione del servizio, si procede all'incameramento integrale della cauzione e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati.

ARTICOLO 14- SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità indicate dall'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. La quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell'importo complessivo del contratto attuativo.

- 2. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'aggiudicatario; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
- 3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.
- 4. Si precisa peraltro che l'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle seguenti condizioni:
 - a) il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
 - b) il subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - c) l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l'Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
 - d) l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 cod. civ. con l'Impresa subappaltatrice;
 - e) con il deposito del contratto di subappalto l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dai documenti di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- 6. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,tramite PEC, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti del Aggiudicatario.
- 7. Si applicano le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, qualora questi non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'aggiudicatario stesso nell'espletamento del Servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto.
- 2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving door).
- 3. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. le seguenti occorrenze:
 - a. l'applicazione delle penali previste all'art.13 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - b. dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 13;
 - c. inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato all'aggiudicatario per porre fine all'inadempimento;
 - d. mancata attivazione delle attività previste dal capitolato ovvero non rispondenza della gestione dell'aggiudicatario alle caratteristiche delineate dal capitolato stesso.

Nei casi a), b), c) e d) di cui sopra la stazione appaltante procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni quindici, entro il quale l'aggiudicatario deve uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con PEC. Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

- 4. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
 - resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - l'Unione procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento
- 5. Il contratto potrà essere risolto qualora la stazione appaltante accerti la disponibilità di nuove convenzioni o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni tecniche e/oe/o economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, sempre che il medesimo non sia disposto ad un adeguamento tecnico e/o economico in conformità a tali iniziative.

ARTICOLO 16- RECESSO

- 1. L'Unione Comunale del Mugello Polizia Municipale si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine del servizio qualora nei servizi dell'Unione intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato. Il recesso potrà riguardare anche una parte del contratto.
- 2. E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.
- 3. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione con posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- 4. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ARTICOLO 17- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 1. E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di fusione, accorpamento o cessioni/acquisizioni di ramo d'Azienda.
- 2. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
- 3. Qualora l'Impresa dell'Aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di Imprese, cessione-acquisizione di ramo

- d'azienda, cessione-acquisizione di nuova Impresa ecc.), dovrà prontamente comunicarlo all'Ente al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre l'atto autorizzativo.
- 4. L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti. Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa originariamente aggiudicataria e dell'Impresa subentrante.
- 5. L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile di eventuali disservizi provocati alla stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni circa quanto sopra: in tali casi sarà passibile dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.
- 6. Si applica in ogni caso quanto previsto all'art.106 c.1 l. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di consorzi o RTI si applica quanto previsto all'art.48 del medesimo decreto.
- 7. Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art.106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché quella vigente al momento della stipula dei contratti attuativi.

ARTICOLO 18- RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

- 1. Le notizie relative all'attività oggetto della presente gara, di cui il personale appartenente alla ditta aggiudicataria sia venuto a qualunque titolo a conoscenza, non devono, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza delle informazioni (Regolamento UE 2016/679; D. Lgs n. 196/2003 smi), essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente affidamento. L'appaltatore dovrà garantire procedure di sicurezza in ordine alla conservazione e gestione di tutti i materiali necessari alle attività, inclusi i nominativi e gli indirizzi dei soggetti autori delle violazioni del codice della strada. Le notizie di dati personali comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'aggiudicatario stesso o da chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contrattuali. L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto disposto al successivo art. 19.
- 2. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto e controdeduzioni da parte della ditta appaltatrice, l'obbligo per la stazione appaltante di attivare le procedure giudiziarie in tutte le competenti sedi.
- 3. L'appaltatore solleva, nel più ampio dei modi, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità e danno derivante dall'attività svolta.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, avviene nel rispetto di:
- a) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento UE);
- b) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- c) decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).
- 2. Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di di protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali (da qui in avanti Regolamento UE), la stazione appaltante provvederà a nominare l'Appaltatore aggiudicatario della procedura di gara- Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto che comportano il trattamento di dati personali per conto del Titolare.
- 3. A tal fine, l'Appaltatore dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento dei dati personali, tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento e da garantire i diritti degli interessati del trattamento. A tal fine, prima della stipula del contratto, dovrà presentare idonea documentazione che attesti le misure tecniche ed organizzative

nonché i sistemi di sicurezza adottati per garantire che il trattamento dei dati avvenga in modo lecito e corretto

- 4. L'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente appalto, sarà chiamato a trattare i seguenti tipi di dati:
 - codici fiscali,
 - dati anagrafici,
 - indirizzi di residenza;
 - targa veicoli;
 - partite Iva;
 - indirizzi posta elettronica certificata
 - dati inerenti i documenti necessari alla guida di veicoli

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:
- c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;
- d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta:
- g. su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h. ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive e salve le eccezioni previste dal comma 5 del medesimo articolo, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i. assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 10. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un

- livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE, quali:
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 11. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.
- 12. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
- 13. Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.
- 14. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
- 15. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
- 16. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
- 17. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:
 - restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
- 18. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
- 19. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento anche qualora il trattamento consista nella mera

- custodia o attività di controllo dei dati eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Tali misure tecniche ed organizzative, nonché i sistemi di sicurezza adottati dovranno essere accuratamente descritti nella documentazione richiesta ai sensi del comma 3 del presente articolo.
- 20. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
- 21. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
- 22. Il Titolare del trattamento vigilerà durante tutta la durata del trattamento sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché controllerà l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile.
- 23. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 24. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ART. 20 -BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- 1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui; l'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2. Qualora venga promossa, nei confronti della stazione appaltante, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, promossa nei confronti della stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 21- ASSOGGETTAMENTI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1. I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Le spese del contratto e consequenziali, ivi comprese le spese di registrazione, sono a carico del soggetto aggiudicatario.
- 2. Ogni onere fiscale resterà a carico del soggetto aggiudicatario con la sola eccezione dell'IVA, che sarà a carico dell'Amministrazione.

ARTICOLO 22- DOMICILIO DEI CONTRAENTI

1. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, si considera come domicilio della ditta aggiudicataria quello indicato nell'istanza di partecipazione alla procedura di gara. Il domicilio dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello è invece istituito in Borgo San Lorenzo via P. Togliatti n. 45, presso la sede della medesima.

ARTICOLO 23-FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Firenze. E' esclusa la clausola arbitrale.

ARTICOLO 24- DISPOSIZIONI FINALI

- 1. L'appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni impartite dal Comando della Polizia Municipale Unione Mugello in merito alle decisioni degli organi pubblici competenti in materia di sanzioni amministrative del Codice della Strada (Prefettura, DTT, Giudice di Pace, ecc.), con i quali i rapporti sono tenuti direttamente dal personale del Comando di Polizia Municipale Unione Mugello.
- 2. L'appaltatore deve aggiornare i propri programmi in base all'evoluzione delle norme che disciplinano le materie relative ai verbali del CDS e all'acquisizione di nuovi strumenti di accertamento di illeciti.
- 3. L'appaltatore, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, deve, in ogni caso e per tutta la durata dell'appalto, ottemperare alle disposizioni di legge ed osservare tutti i regolamenti e le prescrizioni già emanate, o successive, dalle competenti Autorità in materia di appalti e di forniture in generale.
- 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento al codice civile, alle disposizioni legislative vigenti in materia nonché alle prassi già adottate dalla Polizia Municipale Unione Mugello ed alle esigenze tecniche della stessa alle quali l'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, accetta di conformarsi.

ALLEGATO A - Dati storici

STAMPA E IM	BUSTAMENTO VERBALI	CDS
ANNO	n. verbali spediti	n. can
2016	5065	801
2017	5302	709
2018	5334	542
MEDIA TRIENNIO	5234	
	·	
BOLLETTARI		N. PER ANNO
Preavvisi		700
Contesti		250
Rimozioni		50
Rilievo incidenti		250
Verbali per altre violazioni		100